

## DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie

### Relazione illustrativa

Il provvedimento reca "misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie" e, in particolare, le disposizioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle elezioni europee ed amministrative della prossima primavera, comprese, eventualmente, quelle regionali, ove se ne determinassero le condizioni (quest'anno la scadenza ordinaria, per esempio, prevista per la Regione Sardegna è stata anticipata al 15 e 16 febbraio 2009).

Il decreto-legge consta di sette articoli:

- a) l'articolo 1 sull'eventuale contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali ed amministrative;
- b) l'articolo 2 sul voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- c) l'articolo 3 sul voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione del referendum;
- d) l'articolo 4 sull'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE;
- e) l'articolo 5 sulla funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali;
- f) l'articolo 6 sulla copertura finanziaria e l'articolo 7 sull'entrata in vigore.

L'articolo 1 proposto, in una doverosa ottica di contenimento della spesa pubblica, mira ad introdurre disposizioni "a regime" che consentano il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sia con il primo turno di elezioni amministrative, sia con le elezioni regionali (anche di regioni a statuto speciale).

Si deve, infatti, tenere presente che, con l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2002, n. 62, non risulta più possibile, a legislazione vigente, procedere al contestuale svolgimento del ciclo generale di elezioni amministrative e delle elezioni regionali con le consultazioni europee, a suo tempo consentito dalle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 300/1994, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, lett. e), di tale decreto-legge rinvia, per gli orari di votazione, alla normativa che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e, quindi, anche all'art. 64-*bis* del d.P.R. n. 361/1957 (introdotto successivamente dalla citata legge n. 62/2002) secondo cui le operazioni di votazione terminano alle ore 15 del lunedì.

Per le elezioni europee, tuttavia, non si può prolungare in alcun modo l'orario di votazione al lunedì, atteso che l'articolo 9 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 e approvato con legge 6 aprile 1977, n. 150, stabilisce che tutti gli Stati membri devono svolgere le elezioni in una data compresa entro uno stesso lasso di tempo tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva (il Consiglio dell'Unione europea ha già reso noto, con comunicato stampa del 6 giugno scorso, che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 ed il 7 giugno 2009).

Pertanto, se si vuole consentire - anche per evidenti ragioni finanziarie e per non chiamare troppe volte alle urne gli elettori in date ravvicinate - l'abbinamento del ciclo generale di elezioni amministrative con le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, agevolando il più possibile l'esercizio del voto (e quindi non concentrandolo nella sola giornata di domenica), si rende necessario procedere ad anticipare l'inizio della votazione per tutte le consultazioni abbinate sin dal pomeriggio di sabato, per poi chiudere la votazione alle ore 22 della domenica.

Si ritiene, infatti, sconsigliabile, perché foriera di notevole confusione tanto per l'elettorato che per i componenti degli Ufficio elettorali di sezione, l'ipotesi di votare in orari e/o giorni parzialmente diversi a seconda del tipo di consultazione (ad esempio per le europee solo di domenica e per le amministrative di domenica e lunedì); si esclude anche la votazione per più elezioni nella sola giornata di domenica, atteso che in molti comuni gli elettori riceverebbero più schede, con modalità di voto diverse; ciò, in caso di consistente affluenza alle urne, rallenterebbe inevitabilmente le operazioni di voto creando con ogni probabilità, in taluni comuni, rilevanti file presso i seggi.

La suggerita anticipazione dell'inizio della votazione al sabato comporta, conseguentemente, la necessità di modificare alcune norme tecniche sui termini procedurali, opportunamente inserite nell'articolo 1 (per la revisione delle liste, per le designazioni dei rappresentanti di lista, per la costituzione dei seggi e la timbratura delle schede il sabato mattina, per il rinvio dello scrutinio delle regionali ed amministrative alle 14 del lunedì come avvenuto in analoghe occasioni, ecc...); l'articolo 1, inoltre, precisa normativamente quali disposizioni trovano applicazione per gli adempimenti comuni ai vari procedimenti elettorali contestuali.

L'impianto normativo in argomento riproduce sostanzialmente, rendendole a regime, le disposizioni transitorie del citato articolo 6 della legge n. 90/2004. In quell'anno si è votato, senza alcun rilevante problema tecnico-organizzativo, negli stessi giorni ed orari ora riproposti, e cioè dalle 15 alle 22 del sabato e dalle 7 alle 22 della domenica (con affluenza alle urne del 73,1% contro il 70,8% delle precedenti europee 1999 in cui si è votato solo la domenica; tra l'altro, sabato 11 giugno 2004 si sono recati ai seggi più di 9 milioni di elettori, pari al 20,4% degli aventi diritto).

Si sottolinea, infine, che le disposizioni rendono possibile l'abbinamento, ma non lo rendono obbligatorio, lasciando ovviamente impregiudicata la possibilità di fissare – da parte del Ministro dell'interno per gli enti delle regioni a statuto ordinario e da parte delle regioni a statuto speciale – date di votazione per le consultazioni amministrative e regionali diverse da quelle fissate per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (in caso di mancato abbinamento, per le sole europee si voterebbe, in base alle norme vigenti, domenica 7 giugno dalle ore 6 alle ore 22).

In merito all'articolo 2, si fa presente che il nostro ordinamento non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente privati del diritto di voto a causa dell'assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all'estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione. Ciò vale anche per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con l'unica eccezione dei temporaneamente residenti per motivi di lavoro o di studio negli altri Paesi dell'Unione europea, che possono votare su domanda nei seggi istituiti "in loco" (articolo 3, comma 3, del d.l. n. 408/1994, convertito dalla legge n. 483/1994).

Alla luce delle esperienze maturate nel 2006 e nel 2008 (rispettivamente: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30), è stata ora prevista una soluzione normativa anche per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (fuori dal territorio dell'Unione europea) e per la consultazione referendaria prevista dall'articolo 75 della Costituzione con l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da parte degli elettori appartenenti alle seguenti categorie: militari ed appartenenti alle Forze di polizia impegnati in missioni internazionali;

dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni e delle province autonome e loro familiari conviventi; professori e ricercatori universitari e loro familiari conviventi.

Tale provvedimento, come gli altri citati, presenta ancora carattere di transitorietà, in un'ottica di garanzia dell'esercizio del voto per gli elettori in occasione delle prossime consultazioni europee e referendarie, ma anche in prospettiva di una possibile, più ampia riflessione ed eventuale riordino delle disposizioni vigenti in materia di modalità di voto all'estero.

Le disposizioni proposte stabiliscono opportunamente termini e modalità certe e perentorie per la presentazione della dichiarazione per esercitare il voto per corrispondenza all'estero, per la formazione degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza e per la revoca della suddetta dichiarazione.

Gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero verrebbero, infatti, formati sulla base di detta dichiarazione, da far pervenire – al comando o amministrazione di appartenenza ovvero, per i professori e ricercatori universitari, direttamente all'ufficio consolare – entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia.

La necessità di richiedere comunque una ravvicinata ed espressa dichiarazione da parte degli elettori è dettata dall'esigenza di certezza della presenza all'estero degli elettori in questione al momento del voto per corrispondenza non possa che essere efficacemente soddisfatta dalla presentazione della suddetta, apposita dichiarazione da parte dell'interessato, da revocare, in caso di rientro sul territorio nazionale, entro un tassativo termine, per consentire il reinserimento nelle liste comunali degli elettori che votano in Italia: tale sistema, tra l'altro, è già stato attuato in occasione delle elezioni politiche del 2008.

Gli uffici consolari formano gli elenchi dei dichiaranti suddivisi per comune di residenza, in modo da rendere spedite le operazioni di inoltro degli elenchi medesimi ai comuni interessati, affinché questi ultimi attestino il godimento del diritto di voto da parte di ciascun elettore, rimettendo apposita comunicazione all'ufficio consolare entro le successive ventiquattro ore.

Si ricorda in proposito che, per evitare il rischio del "doppio voto" (possibile anche per i diversi tempi di esercizio del voto all'estero e di quello sul territorio nazionale), si stabilisce che i nominativi dei suddetti elettori temporaneamente all'estero debbano essere depennati dalle liste elettorali del comune di residenza e contemporaneamente iscritti, ad opera degli uffici consolari, nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Per ciò che concerne le modalità di esercizio del diritto di voto, non possono che applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 459/2001 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d. P. R. n. 104/2003.

Attese le particolari situazioni locali in vari Stati, il comma 12 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 3 prevedono la stipula di apposite intese tra le amministrazioni interessate al fine di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Per la circoscrizione in cui far votare tali elettori e per le modalità di scrutinio delle relative schede, la problematica va affrontata in maniera diversa a seconda del tipo di consultazione, nell'ottica, comunque, di garantire la segretezza del singolo voto ed anche la riservatezza del "voto di categoria".

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, viene disciplinato solo il voto dei temporaneamente fuori dall'Unione europea, atteso che, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, come convertito dalla legge n. 483/1994, gli elettori nel territorio dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio possono fare domanda per votare nei seggi "in loco" istituiti in ogni stato dell'Unione stessa.

Si conferma la soluzione, già adottata in occasione delle politiche 2008 (articolo 2, comma 2, del d. l. n. 24/2008), del voto per corrispondenza "per le circoscrizioni in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza" da parte dei militari effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali; gli altri elettori temporaneamente all'estero, come nel 2008, votano per la circoscrizione di Roma.

Le operazioni preliminari allo scrutinio nonché quelle di scrutinio sono affidate, per evidenti motivi di semplicità procedimentale, ai seggi istituiti - dai rispettivi uffici elettorali circoscrizionali presso le Corti di appello dei capoluoghi di circoscrizione - per lo scrutinio delle altre schede della circoscrizione stessa, votate presso i seggi "in loco". In tal modo, al fine di garantire la segretezza del voto, potrà procedersi allo scrutinio assolutamente congiunto di tali ultime schede con quelle votate dagli elettori temporaneamente all'estero.

L'articolo 3 disciplina la consultazione referendaria ex articolo 75 della Costituzione (nella quale si applica la legge n. 459/2001 con il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per tutti gli elettori residenti all'estero) dovendo tenersi conto che la scheda referendaria è unica; pertanto, appare logico utilizzare, per evidenti e intuibili motivi di funzionalità tecnico-organizzativa, la stessa

procedura adottata contestualmente per il voto degli elettori residenti all'estero, come già avvenuto in occasione della consultazione referendaria costituzionale del 2006, utilizzando anche per gli elettori temporaneamente all'estero la stessa scheda in uso presso la circoscrizione Estero e prevedendo l'effettuazione dello scrutinio da parte dei seggi istituiti dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per lo scrutinio delle schede votate dai residenti all'estero.

Il comma 5 dell'articolo 3 detta, infine, disposizioni tese allo snellimento delle procedure di formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e di invio del plico con le schede, nel caso in cui le consultazioni europee e referendarie non siano fissate in date distanti più di quindici giorni l'una dall'altra.

L'articolo 4 risolve definitivamente, ad iniziare dal prossimo turno, la questione dell'ammissione ai seggi elettorali degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), finora affrontata in occasione di ogni consultazione elettorale. Il *Rapporto sulle elezioni legislative dello scorso 11-12 aprile 2008* dell'OSCE (in particolare l'ODIHR, *office for democratic institutions and human rights*) lamenta la perdurante assenza nella legislazione italiana di una apposita norma che consenta "su base regolare il monitoraggio elettorale" da parte degli osservatori.

Con l'articolo 5 vengono introdotte disposizioni che – attese l'importanza e l'indifferibilità delle competenze affidate alle commissioni elettorali circondariali sia in materia di revisione delle liste degli elettori sia sull'ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali – assicurano stabilmente, ad invarianza della spesa per l'erario, la possibilità di funzionamento dei medesimi organi collegiali anche in caso di assenza o impedimento degli altri membri o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza. Le nuove disposizioni prevedono espressamente la designazione sia di un presidente supplente, sia, come già previsto transitoriamente dal d.l. n. 24/2008, di componenti aggiunti, scelti tra funzionari statali.

Con la lettera b) del comma 1, inoltre, si elimina un mero errore materiale contenuto nella legge, sopprimendo la parola "magistrato", atteso che, ormai, ai sensi del d.lgs. n. 51/1998, le funzioni di presidente delle commissioni elettorali circondariali non vengono più svolte da magistrati, ma da delegati del prefetto; con la successiva lettera c), inoltre, si riduce di un'unità il *quorum* di presenze per la validità delle sedute delle commissioni stesse, sì da rendere meno complesso il regolare espletamento delle loro funzioni, tenuto conto che la soppressione del gettone di presenza non ha agevolato la presenza alle sedute.

Le suddette disposizioni appaiono assolutamente indispensabili per garantire la regolarità dei prossimi procedimenti elettorali, contribuendo ad assicurare maggiore funzionalità a commissioni, quali le circondariali, chiamate dalla legge ad un rilevante ruolo di amministrazione attiva in occasione della revisione straordinaria delle liste degli elettori in prossimità di ogni consultazione ad una fondamentale funzione di controllo e garanzia del sistema di godimento dell'elettorato attivo nonché al delicatissimo compito di esame e di ammissione, entro termini ristrettissimi, di tutte le liste di candidati in occasione del prossimo ciclo generale di elezioni comunali e circoscrizionali.

Con il comma 2 si chiarisce, in via di interpretazione autentica, che il gettone di presenza per le sedute delle commissioni elettorali circondariali, abolito dalla legge finanziaria del 2008 per i componenti, non compete altresì al segretario delle commissioni stesse.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore.

## Relazione tecnica

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)*

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente provvedimento d'urgenza ammonta complessivamente a € 1.431.850, pari alla somma degli importi riportati nella tabella riepilogativa.

Preliminarmente occorre precisare che l'applicazione dell'articolo 1 potrà determinare un risparmio di spesa, già solo per i trasferimenti verso i comuni, intorno a € 100 mln (30% - 35% sul totale), a fronte di una previsione di circa € 325,880 mln per l'effettuazione separata delle consultazioni elettorali.

In merito agli articoli 2 e 3, per comodità di esposizione si suddividono le spese in relazione ai singoli ministeri e alle tematiche.

### **Ministero dell'interno e Ministero della giustizia**

Il maggior onere da porsi a carico dello Stato è principalmente quello derivante dal rimborso degli onorari dovuti ai componenti dei seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali (per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (per i referendum).

In particolare, per quanto riguarda le consultazioni europee, l'articolo 2, comma 10, del provvedimento prevede che le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea siano scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali di cui all'articolo 6 del d.l. n. 408 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 483 del 1994. Tale ultima norma dispone, tra l'altro, la costituzione di un seggio elettorale ogni duemila elettori all'estero.

Stimando gli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea aventi diritto al voto per corrispondenza in circa 14.000 unità, dovrebbe prevedersi verosimilmente la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli che si costituiranno

per lo scrutinio del voto espresso "in loco" dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento delle elezioni europee, determinato sia sulla base dei compensi che saranno corrisposti ai componenti dei seggi in caso di abbinamento europee - amministrative (€ 150 per il presidente + € 120 x 5 componenti = € 750 a seggio x 7 seggi = € 5.250), sia in considerazione anche delle ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento dei seggi, rimborsi ai presidenti di seggio, ecc....), può approssimativamente quantificarsi in € 9.000,00.

Per ciò che concerne lo svolgimento del referendum popolare abrogativo, l'articolo 3, comma 2, del provvedimento rimanda, per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, a quanto disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La suddetta legge n. 459/2001, nel prevedere l'istituzione dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte di appello di Roma, all'articolo 13, commi 1 e 3 (così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 27 febbraio 2008, n. 30), dispone la costituzione, presso il citato Ufficio centrale, di un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori all'estero, composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Anche in tale caso, valutando un numero di elettori temporaneamente all'estero di circa 15.000 unità, può prevedersi la costituzione di ulteriori sette seggi, oltre a quelli da costituirsi per gli elettori residenti all'estero.

Pertanto, il maggior onere per lo svolgimento di un referendum (€ 130 per il presidente + € 104 x 5 componenti = € 650 a seggio x 7 seggi = € 4.550), considerando anche le ulteriori spese dei comuni (postali e telegrafiche per la formazione degli elenchi di elettori, allestimento seggi, rimborsi ai presidenti, ecc.....), può approssimativamente quantificarsi in € 8.000,00.

Complessivamente, il maggior onere è valutabile in € 17.000,00.

## **Ministero della difesa**

Si evidenzia che gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa, attengono alla consegna, presso gli uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione (individuati nella Tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18: Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), dei plichi contenenti le schede elettorali votate all'estero.

Pertanto, vengono valutati i costi afferenti esclusivamente all'attività di trasporto sul territorio nazionale delle schede votate all'estero, al fine di recapitarle presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali che, a legge vigente, sono quattro, escludendo quello di Roma.

Gli oneri sono quantificabili in € 4.850, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

SPESE PRESUNTE PER IL TRASPORTO DE PLSCHI ELETTORALI (CONTENENTI LE SCHEDE VOTATE DAI MILITARI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO) DA ROMA ALLE QUATTRO LOCALITÀ CAPOLUOGO DI CIRCOSCRIZIONE.

Tipologia della spesa	Costi Singoli euro	Giorni presunti	Unità preposte al trasporto	Totale parziale euro
<i>Diaria di missione</i>	8,18 al giorno (ridotta al 40%)	3	12 militari	295
<i>Spese di pernottamento</i>	100 al giorno	2	12 militari	2.400
<i>Spese di vitto</i>	44,26 al giorno	2 (4 pasti complessivi)	12 militari	1.062
<i>Spese di benzina per gli automezzi</i>	1,15 /litro X 10 Km/litro	1.500 Km/media	4 automezzi	690
<i>Spese di autostrada</i>	100 per automezzo		4 automezzi	400
Totale euro				4.850

Le spese sono state conteggiate presumendo, per il trasporto, l'impiego di 4 automezzi militari, ciascuno dotato di 3 militari di equipaggio (con grado inferiore a tenente colonnello) per complessivi 12 militari.

Per quanto concerne lo svolgimento del *referendum* non vengono conteggiate spese di trasporto, atteso che la consegna dei plichi viene effettuata all'*Ufficio centrale per la circoscrizione estero* in località Castelnuovo di Porto a pochi chilometri dallo scalo aeroportuale di Fiumicino.

### **Ministero degli affari esteri**

La quantificazione degli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea viene svolta sulla base dei precedenti, ancorché essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica.

Il riferimento più utile in questo senso sono le ultime elezioni politiche, sulla base delle quali si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall'Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall'Aeronautica Militare.

#### STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO EUROPEO

Voce	Onere fin. euro	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei extra UE	80.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei extra UE	60.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad hoc in teatri operativi e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per l'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
<b>Totale euro</b>	<b>740.000</b>	

STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO REFERENDARIO

Voce	Onere fin.	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei	50.000	Quantificazione tenendo conto delle economie di scala che la contemporanea consultazione referendaria per i residenti - effettuata ex legge 459/2001 - e sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei	40.000	Quantificazione basata sui dati registrati per le politiche 2008, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad hoc in teatri operativi e aree remote	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per l'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concerne le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2008, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
<b>TOTALE</b>	<b>670.000</b>	

L'incidenza finanziaria della norma proposta per la consultazione europea è orientativamente quantificabile in € 740.000.

L'incidenza finanziaria della norma proposta per la consultazione referendaria - tenendo conto che le sedi diplomatico - consolari saranno già' impegnate nel concomitante esercizio di voto per i residenti all'estero, con significative economie di scala, è orientativamente quantificabile in € 670.000.

Gli articoli 4 e 5 non comportano spese.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI

	(Art. 2) elezioni europee	(Art. 3) referendum	Totale euro
Ministero dell'interno e Ministero della giustizia	9.000	8.000	17.000
Ministero della difesa	4.850		4.850
Ministero degli affari esteri	740.000	670.000	1.410.000
Totale euro	753.850	678.000	1.431.850

Allegato  
(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge viene abrogata la seguente legge:

D.L. 21 maggio 1994, n. 300

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1994, n. 117, e convertito in legge dall'art. 1, comma 1, [L. 16 luglio 1994, n. 453](#), in Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1994, n. 168).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della [Costituzione](#);

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;

Visto l'articolo 51 della [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

emana il seguente decreto-legge:

**1.** 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), così come modificato dall'articolo 2 della [legge 7 febbraio 1979, n. 40](#), e dall'articolo 9 della [legge 16 gennaio 1992, n. 15](#), debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967](#), così come sostituito dall'articolo 18 della [legge 8 marzo 1975, n. 39](#), decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#);

c) [lettera già abrogata dall'art. 15 del [D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299](#), di seguito denominato testo unico];

d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della [legge 23 aprile 1976, n. 136](#), e dall'articolo 1, lettera p), del [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534](#);

e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

**2. 1.** L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento.

2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

**3.** 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

All'articolo 5 del decreto legge vengono modificate le seguenti disposizioni:

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 1967, n. 106)

**21.** ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2](#)). In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

**23.** ([Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15](#)). - I membri della Commissione elettorale

mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

**27.** (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21*). - La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.



## Articolo 1

*(Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni regionali ed amministrative)*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni regionali, ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale, con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

c) le operazioni previste dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;

d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale più rapido;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti alla votazione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, o è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;

l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'Ufficio elettorale di sezione dà inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

m) lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni provinciali e comunali;

n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *n)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle

votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei consigli regionali, dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le elezioni dei relativi presidenti della provincia e sindaci e dei relativi consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al comma 2 è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.

4. E' abrogata la legge 16 luglio 1994, n. 453, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300.

## Articolo 2

*(Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009)*

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a) nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui è compreso il Comune di Roma.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo

giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che

hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.

6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di

impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui è compreso il Comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia

diplomazia. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui è compreso il Comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e verbalizzazione unica previsti dai successivi commi 15, lettera d), e 16.

14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;

b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, o infine contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.

17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo è anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.

## Articolo 3

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009)*

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi del precedente articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

## Articolo 4

### *(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)*

1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie disciplinate da legge statale. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

## Articolo 5

### *(Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)*

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato effettivo ed uno supplente, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

2. Il prefetto designa, altresì, al presidente della corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza e impedimento degli altri componenti effettivi o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23.

3. La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.";

b) all'articolo 23, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal presidente.";

c) all'articolo 27, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La commissione e le sottocommissioni elettorali circondariali compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente, di almeno un altro componente e con l'assistenza del segretario."

2. L'articolo 2, comma 30, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve intendersi riferito anche al segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il cui incarico è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

## Articolo 6

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.431.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante l'utilizzo

Articolo 7  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì